



TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. proc. un. n. 67-1/2024

Il Giudice Delegato

Visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da PRESUTTI RINALDO e CUSIMANO GIROLAMA in data 31/07/2024;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
ritenuto che i ricorrenti siano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'esercizio dell'attività lavorativa dalla stessa svolta;
ritenuti ammissibili la proposta e il piano presentati dal debitore;
vista la istanza di sospensione delle *"trattenute (cessioni del quinto e pignoramenti) sulla pensione del sig. Presutti e sullo stipendio della sig.ra Cusimano, e tutti i procedimenti e le iniziative anche esecutive e cautelari assunte a garanzia dei crediti (ed indicate nella relazione e documentate in atti)"* avanzate dai ricorrenti e ritenuta la stessa suscettibile di positivo riscontro ai sensi degli artt. 67, co. 3 e 70, co. 4 CCII ai fini della conservazione del patrimonio dei debitori fino alla conclusione del presente procedimento;
ritenuti, in particolare, sussistenti i presupposti legittimanti la sospensione, in forza dell'art. 70, co. 4 CCII, ai fini della conservazione del patrimonio dei debitori fino alla conclusione del presente procedimento, delle trattenute per cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in favore di FUTURO SPA (credito ceduto a COMPASS BANCA), credito chirografario;
ritenuti altresì sussistenti i presupposti legittimanti, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, la sospensione dei pagamenti in corso, da parte dei terzi pignorati, quanto al ricorrente, in favore di AGOS (credito ceduto ad IFIS NPL S.P.A.; proc. es. mob. Trib. Teramo n. 1260/2017) e, quanto alla ricorrente, in favore di MPS (credito ceduto a SIENA NPL 2018 S.R.L.; pignoramento presso terzi indicato nel ricorso) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 10/03/2022 relativa all'art. 8, co. 1 bis n. 3/2012 ma riferibile anche all'art. 67, co. 3 CCII in ragione della identità del contenuto di tali norme;
ritenuto, infatti, che la nella citata pronuncia la Corte Costituzionale afferma che *"(...) la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale"*, che *"l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento. L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. (...)."*;
letto e applicato l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

dispone la pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Tribunale, nell'area relativa alle procedure concorsuali;
dispone la comunicazione del presente decreto entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

dispone che ciascun creditore, ricevuta la comunicazione di cui al punto che precede, comunichi all'OCC un indirizzo pec; in mancanza di tale comunicazione, le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
avvisa che nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta ogni creditore potrà presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC indicato nella comunicazione suddetta;
dispone la sospensione fino alla conclusione del presente procedimento delle trattenute per cessione del quinto e delle trattenute per pignoramento presso terzi di cui in parte motiva;
dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori fino alla conclusione del presente procedimento;
dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni sopra indicato, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice Delegato e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;

fissa

udienza di audizione degli interessati per la delibazione della domanda di omologa l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai ricorrenti **al 21/05/2025 ore 9:00 (in presenza).**

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Teramo, 30/12/2024

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

